COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE URBANISTICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ravagnani Fabrizio

DETERMINAZIONE N. 3274 DEL 20/10/2023

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' (L. 448/98, ART. 31 CO. 47, E L. 51/2022, ART. 10QUINQUIES) ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI DI PREZZO (DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 151 DEL 28/09/2020) RELATIVAMENTE ALL'IMMOBILE SITO IN VIA SCARLATTI N. 15, CATASTALMENTE CENSITO AL FOGLIO 16, MAPP. 1207 SUB 5 E 26 - IN QUARTIERE SAN PIO X

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 dell'11/11/2022 con il quale é stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio e Attività Produttive*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 48 del 04/03/2021, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 60 del 10/12/2019 di assegnazione della funzione di coordinamento, nonché di responsabilità di parte dei procedimenti di competenza della Sezione Pianificazione del Settore Urbanistica all'ing. Ravagnani Fabrizio;

VISTO l'atto a rogito Notaio Giuseppe Milazzo di Rovigo in data 06/04/1981 – Rep. 46.506, registrato a Rovigo il 06/05/1981, n. 1200, con cui veniva costituito in favore della società Cooperativa "FIPO – Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Rovigo, Corso del Popolo, n. 261, il diritto di superficie per la durata di anni 99, sul terreno sito a Rovigo nel nucleo S. Pio X, censito catastalmente come segue: Censuario di Rovigo, Foglio 16, Mapp. 1207 e 1115, di complessivi 1.484 mq;

RILEVATO che:

- con il sopraccitato atto Rep. 46.506 veniva altresì stipulata tra il Comune di Rovigo e FIPO – Società Cooperativa a responsabilità limitata la convenzione prevista dall'art. 35 della L. 22/10/1971, n. 865;
- con atto a rogito Notaio Ferruccio Castellani di Rovigo in data 19/12/1985 – Rep. 27.915, FIPO – Società Cooperativa a responsabilità limitata ha assegnato a terzi l'immobile censito al catasto fabbricati, foglio 16, mapp. 1207 sub 5 e 26, facente parte del fabbricato sito in Rovigo, Via Scarlatti, n. 15, costruito su terreno ceduto in diritto di superficie a seguito della convenzione Rep. 46.506;

- con atto a rogito Notaio Sergio Viscardini di Rovigo in data 28/08/2002 – Rep. 105.146, Racc. n. 25.588, l'attuale proprietario, indicato nell'allegato alla presente, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e di dati ulteriori e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, ha acquisito l'immobile in parola;
- con nota prot. 54849 del 14/07/2023, l'attuale proprietario dell'immobile in parola ha chiesto la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, ai sensi dell'art. 31, co. 47, della L. 448/1998, che consente tale trasformazione per singoli alloggi e loro pertinenze pro quota di comproprietà, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 31, co. 48, della medesima legge;
- che con la medesima nota è stata richiesta anche l'eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione (ex art. 35 L. 865/1971), come previsto dall'art. 31, co. 49-bis, L. 448/1998;

VISTO l'art. 10-quinquies del D.L. 21/03/2022, n. 21 (convertito con modificazioni in Legge 20/05/2022, n. 51), recante "misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", con il quale è stato modificato l'art. 31 della L. 23/12/1998, n. 448 quanto alle modalità procedurali e di calcolo per la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, nonché per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione degli immobili realizzati in regime di edilizia convenzionata;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 31, co. 49-bis, L. 448/1998, allorché prevede la possibilità di eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della L. 22/10/1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, subordina tale possibilità, oltre che al decorso di cinque anni dalla data del primo trasferimento ed alla stipula di atto pubblico o scrittura privata autenticata, alla circostanza che vi sia un'espressa richiesta in tal senso da parte delle persone fisiche che vi abbiano interesse;

CONSIDERATO, altresì, in ogni caso, che lo stesso art. 31, co. 49-bis, L. 448/1998 prevede che la quantificazione del corrispettivo dovuto per tale eliminazione debba avvenire in conformità alle modalità indicate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (D.M.) 28/09/2020, n. 151, recante, appunto, le modalità per il calcolo del corrispettivo dovuto per l'eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo di cessione sugli immobili ex art. 31, co. 49-bis, L. 448/1998;

VISTA la Legge 23/12/1998, n. 448, recante Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, in particolare l'art. 31, co. 49-bis;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 151 del 28/09/2020 "*Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata*";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 97 del 28/06/1996, che ha disposto, in ossequio al dettato dell'art. 3, co. 75, della L. 549/1995, la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie comprese nei P.E.E.P. e nei P. di Z. del Comune di Rovigo;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di accogliere la richiesta formulata dall'attuale proprietario indicato nell'allegato alla presente, non ostensibile per quanto sopra detto;

VISTO che la competente "U.O." di questo Settore ha effettuato il conteggio per la determinazione del corrispettivo, fissato ai sensi dell'art. 31, co. 48, della L. 448/1998 ai fini della

presente trasformazione, e del D.M. 151/2020 per l'eliminazione dei vincoli di prezzo massimo, il cui importo complessivo risulta pari a **6.595,18** €;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2023, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, bilancio di previsione esercizio 2023/2025 e relativi allegati", dichiarata i.e.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione ("PIAO") 2022/2024, e successivi aggionamenti;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62 ed il "Codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014 ed aggiornato con deliberazione di G.C. n. 5 del 18/01/2018;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art.16, co. 3, del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali dell'Ente;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto in premessa indicato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui è dato per integralmente riportato;

2. di concedere in diritto di piena proprietà, alla persona indicata nell'allegato alla presente, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e di dati ulteriori e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, per la quota di 66,09/1000 (relativa all'immobile sito in Rovigo, in Via Scarlatti, n. 15, catastalmente censito al N.C.E.U., foglio 16, mapp. 1207 sub 5 e 26), l'area relativa al mappale n. 1207 già concessa in diritto di superficie alla cooperativa "FIPO – Società Cooperativa a responsabilità limitata", giusto atto Notaio Giuseppe Milazzo di Rovigo in data 06/04/1981 – Rep. 46.506, registrato a Rovigo il 06/05/1981, n. 1200;

3. di eliminare i vincoli di prezzo massimo e canone massimo di locazione imposti ai sensi dell'art. 35 della L. 22/10/1971, n. 865 e gravanti sull'immobile sito in Rovigo, in Via Scarlatti, n. 15, catastalmente censito al N.C.E.U., foglio 16, mapp. 1207 sub 5 e 26;

4. di precisare che la cessione in proprietà, ai sensi del citato art. 31 della L. 448/98, delle aree già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della L. 865/1971, estingue il diritto di prelazione del Comune;

5. di dare atto che il corrispettivo per la trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà e per l'eliminazione dei vincoli di prezzo massimo è pari ad € **6.595,18** (seimilacinquecentonovantacinque/18), come da conteggio in allegato alla presente determinazione;

6. di accertare ed introitare l'importo pari ad **€ 6.595,18** al Cap. 250410/6100 denominato "Spese per attuazione Piano di Zona" Conto finanziario n. E.4.04.02.01.002 denominato "Terreni edificabili" dell'esercizio finanziario 2023;

7. di disporre che il pagamento della somma di **€ 6.595,18** sia effettuato mediante PagoPA, tramite il portale mypay accessibile dal seguente link https://www.comune.rovigo.it/myportal/C_H620/pagopa selezionando tra i pagamenti

"pagamenti vari", con la seguente causale: *Trasf. Dir. superficie. Via Scarlatti15, F.16, M.1207 Sub 5e26*;

8. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a dati sensibili o giudiziari;

9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti";

10. di dare atto che la presente determinazione:

- è soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale